

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 163/620-3-460BI – Domanda datata 22 agosto 2019 della "Associazione Fontanassa" ed "Associazione Fontanassa di Sotto", rispettivamente con sede in Biella e Piedicavallo (BI), per rilascio, in solido tra loro ed in via di sanatoria, di nuova concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del bacino del rio Mologna, ubicata in località Anval del Comune di Piedicavallo (BI), ad uso domestico. Fascicolo provinciale 460BI.**

VISTA la domanda datata 22 agosto 2019, depositata e registrata in data 06 settembre 2019, al n° 17.315 di protocollo provinciale, con cui le Associazioni "Fontanassa" e "Fontanassa di Sotto", con sede rispettivamente in Biella e Piedicavallo (BI), hanno chiesto, in solido fra loro, ai sensi degli articoli 2, 7 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il rilascio, in via di sanatoria ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., di nuova concessione per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,00 (uno) ed un volume massimo annuo di metri cubi 31.536 (trentunomilacinquecentotrentasei), a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1,00 (uno) d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del bacino tributario del rio Mologna, ubicata in località Alpe Anval del Comune di Piedicavallo (BI), ad uso domestico (necessità igieniche e consumo umano, innaffiamento di orti e giardini, abbeveraggio di bestiame e animali domestici nell'ambito di insediamenti di tipo residenziale), con restituzione di eccedenze e reflui di scarico nel medesimo bacino tributario tramite collettori privati;

RICHIAMATO il provvedimento datato 01 ottobre 2019, n° 19.109 di protocollo provinciale, con cui il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, operante presso la Provincia di Biella, ha formalmente diffidato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 del R.D. n° 1775/1933, come sostituito dall'articolo 96, comma 4 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. le Associazioni "Fontanassa" e "Funtanassa di Sotto" dal continuare ad effettuare la derivazione d'acqua pubblica dalla sorgente sita in località Anval, del Comune di Piedicavallo, ad uso domestico, in assenza di regolare titolo e fatta salva la successiva applicazione delle sanzioni di legge;

RITENUTO non necessario acquisire in via preventiva i pareri previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di nuova concessione in via di sanatoria riguarda l'utilizzazione di acqua pubblica derivata mediante approvvigionamento autonomo, ancorché destinata ad usi che contemplino il consumo umano o meno, per la quale non é richiesta l'acquisizione del provvedimento di competenza regionale di approvazione dello studio di delimitazione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, da redigersi ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii.;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

A seguito delle verifiche precedentemente condotte, il responsabile del procedimento di competenza della Provincia di Biella, Geom. Lucio Menghini, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. e trasmettere la medesima alle Associazioni richiedenti "Fontanassa" e "Fontanassa di Sotto";

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGhini

Il sottoscritto Dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 92, del 23 settembre 2018;

Vista e fatta propria la relazione che precede,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14 novembre 2019, all'Albo Pretorio del Comune di Piedicavallo, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche riguardanti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm));

3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 10 gennaio 2020, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Piedicavallo. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza;

5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto della derivazione d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Nord-Est, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli, alla A.S.L. competente ed al Comune di Piedicavallo, oltre che alle Associazioni richiedenti;

6. le amministrazioni sopra citate possono avanzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii., una sola richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito detta richiesta dovrà

essere formulata in modo tale da consentire, ai proponenti, la predisposizione della documentazione comprensiva di tutti gli elementi necessari, alle Amministrazioni coinvolte, per la sua successiva valutazione e per l'adozione della determinazione finale di competenza dell'Amministrazione richiedente;

7. di attribuire alla presente ordinanza valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. A tal proposito informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail [rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)
- il Responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI;

8. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con la derivazione oggetto della concessione in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale;

10. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 29 ottobre 2019.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Dr. Graziano STEVANIN